

Legge regionale 26 giugno 2014 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

Art. 35

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 17/2009)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 14 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è inserito il seguente:

<<1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiari di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.>>.